

PIANO TRIENNALE PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE
Triennio 2025-2027
Adottato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli
con delibera n. 57 del 3 luglio 2024

1. Premessa

L'adozione del programma triennale dei fabbisogni di personale è prevista dall'art. 6 del D. Lgs. n. 165 del 2001 ("*Organizzazione degli uffici e fabbisogni di del personale*"), come modificato dal D. Lgs. n. 75 del 2017, "*allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini*".

Tale disposizione si collega alle indicazioni contenute nell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001 il quale stabilisce che "*Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o Ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4*" Il programma triennale dei fabbisogni di personale illustra le principali scelte organizzative e gestionali dell'Ente nel triennio di riferimento, tenendo conto degli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo scenario in cui l'Ente si troverà ad operare.

Il programma, pertanto, è impostato sulla base delle risorse e dei profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Il Programma triennale dei fabbisogni, inoltre, è aggiornato annualmente per consentire il costante monitoraggio del triennio successivo e l'adeguamento delle esigenze organizzative a fronte dell'evoluzione dei fabbisogni di personale dell'Ente nell'arco del triennio, tenuto conto sia delle risorse disponibili sia degli impatti di carattere economico correlati.

2. Metodologia di lavoro.

Il Programma di fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027 è stato elaborato tenendo conto degli obiettivi strategici dell'Ente alla luce delle disposizioni di cui alla legge n. 247 del 2012 nonché dei regolamenti di attuazione, sia adottati dal Consiglio Nazionale Forense che dal Ministero della giustizia.

La nuova legge professionale forense assegna compiti e prerogative ai Consigli degli Ordini degli Avvocati (cfr. art. 29 della legge 247 del 2012). Quanto alle funzioni, già previste dalla vecchia legislazione ordinamentale e confermate con la legge 247 del 2012, i Consigli hanno:

- la tenuta di albi, elenchi e registri (lett. a);
- la vigilanza sul tirocinio forense, affinché sia svolto in maniera corretta ed efficace (lett. c);

- l'organizzazione e la promozione di eventi formativi (lett. d) nonché il controllo relativo all'assolvimento dell'obbligo di formazione continua (lett. i), in forza del regolamento vigente per la formazione continua adottato dal Consiglio nazionale forense il 13 luglio 2007 ovvero del regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 11, comma 3;
- la vigilanza sulla condotta degli iscritti (lett. f);
- la funzione di c.d. opinamento delle parcelle, resa in forma di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti (lett. l);
- l'adozione dei provvedimenti opportuni per la consegna di atti e documenti in caso di morte o perdurante impedimento di un iscritto (lett. m);
- la funzione conciliativa tra gli iscritti ovvero tra avvocati e clienti in dipendenza dell'esercizio professionale (lett. o);
- la possibilità di costituire unioni regionali o interregionali (lett. p).

* * *

Per quanto concerne le altre funzioni, numerose risultano le novità. In primo luogo, in materia di tirocinio forense, si prevede che gli Ordini provvedano ad istituire ed organizzare scuole forensi (in conformità a quanto disposto dall'art. 43), anche al fine di favorire le iniziative per rendere più proficuo il periodo di tirocinio ora ridotto a diciotto mesi e consentire al tirocinante di acquisire maggiori conoscenze e competenze (lett. c). Alla lett. e) si prevede la promozione e l'organizzazione di corsi e scuole per l'acquisizione del titolo di specialista, ai sensi dell'art. 9, d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative; la disposizione, a distanza di dodici anni, è allo stato operativa essendo stato adottato il regolamento ministeriale attuativo adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3. In correlazione a tali prerogative si pone, altresì, la disposizione di cui al successivo art. 40, che consente agli Ordini circondariali di stipulare convenzioni con le università, al fine di disciplinare i rapporti reciproci.

In relazione ai compiti di vigilanza, conformemente alla mutata struttura degli organi del procedimento disciplinare, il Consiglio dovrà provvedere a trasmettere al

Consiglio distrettuale di disciplina le notizie relative a violazioni di norme deontologiche commesse dagli iscritti; si prevede allo stesso tempo che il Consiglio elegga i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 50 (ove sono stati adottati due regolamenti del Consiglio nazionale forense, il primo per disciplinare l'elezione dei membri del relativo collegio ed il secondo per le norme sul procedimento disciplinare).

Altra novità prevista dalla nuova legge professionale è contenuta nella lett. g), ove si attribuisce all'Ordine il compito di verificare la continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale: tale funzione si ricollega, necessariamente, alla disposizione di cui all'art. 21, ove si prevede che tali requisiti risultino indispensabili ai fini della permanenza dell'iscrizione all'albo. Al comma 2 della disposizione citata, infatti, si prevede che il Consiglio effettui le verifiche necessarie con cadenza almeno triennale, anche richiedendo informazioni all'ente previdenziale ed eseguendo a tal fine una revisione periodica degli albi.

Fortemente innovativa la previsione di cui alla lett. n), che sancisce la possibilità di costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, facendo leva sul metodo dell'*alternative dispute resolution*, al fine di contenere i costi di un eventuale procedimento giudiziario e incentivare meccanismi atti a favorire un deflazionamento del contenzioso nei tribunali.

Rafforza il principio di autonomia dell'Ordine la possibilità consentita alla lett. p) di costituire Unioni regionali ed interregionali; si specifica che lo Statuto dell'Unione debba essere trasmesso al Consiglio nazionale forense e che possa prevedere anche funzioni di interlocuzione con regioni, enti locali ed università, particolarmente per promuovere iniziative di comune interesse o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciò può consentire, nel rispetto della competenza istituzionale di ciascun Ordine, la possibilità ad esempio di promuovere ed organizzare insieme corsi di formazione professionale ovvero di promuovere iniziative per elevare la cultura e la professionalità dei propri iscritti (cfr. lett. h). Alla stessa ratio risponde la previsione di cui alla lett. q), ove si prevede la possibilità per gli Ordini di aderire ad associazioni e fondazioni che abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti.

Tra le ultime novità figura, in primo luogo, la lett. r), ove si prevede che l'Ordine garantisca l'attuazione del principio di cui all'art. 51 Cost. anche nella professione forense, riferendosi evidentemente alla necessità di garantire pari opportunità tra donne uomini nell'accesso e nell'esercizio della professione (per le cariche elettive, infatti, le norme specifiche si collocano in una sede diversa: cfr. artt. 28, comma 2 e 34, comma 3, ove si parla di necessità di assicurare l'equilibrio tra i generi). Infine, la lett. t) prevede che il Consiglio vigili sulla corretta applicazione, nei limiti del proprio circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario, segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti. La disposizione, invero, ricalca quanto già previsto all'art. 7, comma 1, ove si prevede che ciascun avvocato, al fine di non incorrere in responsabilità disciplinare, debba dichiarare al Consiglio dell'Ordine presso il quale risulta iscritto la sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con i

magistrati, in quanto rilevanti ai sensi dell'art. 18 dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941).

Quanto alle prerogative, come già anticipato, il comma 2 dell'art. 29 ribadisce il principio di autonomia gestionale e finanziaria dell'Ordine, bilanciato dal controllo annuale esercitato dall'Assemblea degli iscritti mediante l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. L'autonomia finanziaria ed il potere di autorganizzazione dell'ente si esplica mediante la gestione e l'amministrazione dei beni del Consiglio che, per provvedere alle spese di gestione ed alle attività necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali - tra i quali figurano la tutela del ruolo dell'avvocatura, il ruolo di servizi per l'utenza ed il migliore esercizio delle attività professionali -, può fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari a carico di tutti gli iscritti agli albi, elenchi e registri, nonché contributi per il rilascio di certificati, copie e tessere e pareri per i compensi (comma 3), conformemente a quanto già disposto dagli artt. 92, comma 1 R.D.L. n. 1578/1933 e 7, comma 2 del D. lgs. Lgt. n. 382/1944. La determinazione dell'entità del contributo è affidata al Consiglio, in modo tale da garantire il pareggio di bilancio (comma 4). Per quanto concerne la riscossione del contributo annuale, unitamente ai contributi dovuti al Consiglio nazionale forense (in forza della disposizione di cui all'art. 35, comma 2), il comma 5 prevede che si proceda tramite iscrizione a ruolo, ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette (D.P.R. n. 858/1963). La previsione ricalca, in realtà, quanto già previsto dall'articolo unico della L. n. 292/1978, che affidava alla disciplina di cui all'art. 3 di tale decreto la riscossione di tasse e contributi previsti dagli ordini professionali.

Si rafforza, infine, l'autonomia gestionale e finanziaria dell'ente mediante la previsione di cui al comma 6, che consente di sospendere i professionisti che non provvedano al versamento del contributo annuale, mediante un provvedimento avente natura non disciplinare, confermando la giurisprudenza in materia disciplinare del Consiglio nazionale sul punto.

* * *

Ai compiti ed alle prerogative innanzi, sinteticamente riassunte, se ne sono aggiunte ulteriori ad opera di altre fonti normative.

Si pensi agli obblighi incombenti sui Consigli derivanti dal d. l. 33 del 2013 in materia di trasparenza amministrativa nonché a quelli derivanti dall'attuazione del Regolamento europeo in materia di privacy [Regolamento (UE) 2016/679].

Si pensi, inoltre e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al controllo che i Consigli dell'Ordine devono effettuare relativamente all'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti agli albi, registri ed elenchi che tengono di dotarsi di posta elettronica certificata. Il d.l. n. 76 del 16/07/2020

(Decreto Semplificazioni), nel ribadire l'obbligatorietà per i professionisti di dotarsi di un indirizzo PEC (obbligo già introdotto da precedente decreto legislativo – DL 185/2008 convertito nella L. 2/2009), prevede che entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore (a partire dal 17/07/2020) gli avvocati sprovvisti di un indirizzo di posta elettronica certificata debbano attivarla e darne tempestiva comunicazione all'Ordine di appartenenza. È fatto obbligo all'Ordine di procedere, previa diffida, alla sospensione dall'Albo che non regolarizza la propria posizione comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Si pensi, tra le altre attività in materia di formazione, a quella all'organizzazione dei corsi abilitanti in materia di delegati alle vendite ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.

3. Dotazione organica attuale.

AREA	Unità in servizio	Unità previste	Posti vacanti
OPERATORI	0	3 1 (ex A1) e 2 (ex A2)	3 1 (ex A1) e 2 (ex A2)
ASSISTENTI	10 6 (ex B1), 1 (ex B2) e 3 (ex B3)	14 6 (ex B1), 3 (ex B2), 5 (ex B3)	4 2 (ex B3) e 2 (ex B2)
FUNZIONARI	0	6 1(ex C3) e 5 (ex C1)	6 1(ex C3) e 5 (ex C1)
ELEVATE PROFESSIONALITÀ	---	---	---
Totale unità	10	23	13

5. Personale in servizio relativa posizione economica.

AREA	Unità previste	Posizioni economiche previste	Unità in servizio	Posizioni economiche applicate al personale in servizio	Posti vacanti e relative posizioni economiche
OPERATORI	3	1 (ex A1) e 2 (ex A2)	0	---	3 1(ex A1) e 2 (ex A2)
ASSISTENTI	14	6 (ex B1), 3 (ex B2), 5 (ex B3)	10	6 (ex B1), 1 (ex B2) e 3 (ex B3)	4 2 (ex B3) e 2 (ex B2)

FUNZIONARI	6	1(ex C3) e 5 (ex C1)	0	---	6 1(ex C3) e 5 (ex C1)
ELEVATE PROFESSIONALITÀ	---	---	---	---	---
Totale unità	23	---	10	---	13

6. Dotazione organica previsionale.

Nel triennio 2025-2027 il Consiglio intende avviare un percorso che porti gradualmente a colmare, almeno parzialmente, le numerose scoperture risultanti dalla tabella inerente alla dotazione organica attuale come sopra riportata.

In primis l'Ente intende avviare, nei limiti consenti dalla legislazione vigente al momento in cui si attiveranno le seguenti procedure:

- *per uno o più posti*, una procedura di progressione verticale da area *Assistenti* ad area *Funzionari* da (ex) B3 a (ex) C1, stante la mancanza di personale nell'area *Funzionari* (ex C);
- *per un posto*, una procedura per la progressione economica all'interno dell'area *Assistenti* da (ex) B2 a ex (B3);
- *per uno o più posti*, una procedura per la progressione economica all'interno dell'area *Assistenti* da (ex) B1 a (ex) B2.

Le procedure di cui innanzi saranno, comunque, avviate nei limiti stabiliti e nell'applicazione dei criteri di progressione stabiliti dalla Legge vigente al momento verranno poste in essere. Il Consiglio intende avviare procedure concorsuali, tramite concorsi esterni, per la copertura dei restanti posti.

Inoltre, il Consiglio, per la risoluzione di alcune problematiche contingenti ed inerenti, in generale, l'attività amministrative mirate e di durata limitata, intende stipulare alcuni contratti a tempo determinato che portino velocemente alla risoluzione delle problematiche.

Infine, nei limiti stabiliti dalla legge, il Consiglio intende utilizzare personale a tempo determinato per affiancare il personale del Ministero della Giustizia, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione, al fine di velocizzare procedure amministrative per la liquidazione degli onorari degli Avvocati per attività di Patrocinio a Spese dello Stato e Difese di Ufficio che ad oggi hanno accumulato enorme ritardo.

Nel triennio 2025-2027 infine, il COA intende procedere alla copertura, secondo modalità da stabilirsi in seguito, di ulteriori posti risultanti vacanti in base alla dotazione organica di cui alla sopra riportata tabella ma la realizzazione concreta di tale intenzione programmatica presupporrà la risoluzione di alcune problematiche concernenti gli spazi e gli uffici

effettivamente disponibili ad accogliere, nel rispetto di tutte le condizioni in materia di salute e sicurezza previste dalla legge, nuove unità di personale.

7. Limiti di spesa

Gli oneri economici conseguenti alla programmazione del fabbisogno del personale nel triennio 2025-2027 avranno completa copertura nei bilanci del Consiglio che saranno annualmente predisposti e sottoposti alla valutazione dell'Assemblea degli iscritti, previo parere del Collegio dei revisori legali dei conti.